

Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio"

Articolo 13, comma 7

Progetto di valorizzazione commerciale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANE
NEL CENTRO STORICO – AREA DI
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____

INDICE

Sommario

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO – AREA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	2
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Attività di valorizzazione commerciale.....	2
Art. 4 – Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri.....	2
Art. 5 – Esercizi di prodotti tipici	3
Art. 6 – Botteghe storiche.....	3
Art. 7 – Commercio su aree pubbliche	4
Art. 8 – Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali.....	5
Art. 9– Agevolazioni	5
Art. 10 – Attività culturali, artistiche e ricreative nel Centro Storico.....	5
Art. 11 – Indicazioni tecniche/operative.....	6
Art. 12 – Altezza e salubrità dei locali.....	6
Art. 13 – Barriere architettoniche	7
Art. 14 – Locali interrati e seminterrati	7
Art. 15 – Servizi igienici.....	7
Art. 16 – Soppalchi.....	7
Art. 17 – Depositi alimentari	8
Art. 18 – Cortili ed atri interni	8
Art. 19 – Vendita e somministrazione su aree all'aperto	8
Art. 20 – Abrogazioni.....	8
Art. 21 – Norme finali	8

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ECOMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO – AREA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
 - b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;
 - c) favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo, incrementando gli immobili con destinazione commerciale;
 - d) preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal Centro di attività non idonee al contesto.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:
 - a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii;
 - b) per "Centro storico - Area di valorizzazione commerciale" (in sigla AVC), l'area come delimitata nella planimetria allegata (Allegato 1);
 - c) per attività produttive, le attività commerciali, di artigianato, di servizio e di valore storico e tradizionale, queste ultime esercitate anche a carattere amatoriale e/o non professionale, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive e laboratori artistici quest'ultimi esercitati anche a carattere amatoriale e/o non professionale.

Art. 3 – Attività di valorizzazione commerciale

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le Associazioni di Categoria degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, attività di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, e di somministrazione di alimenti e bevande, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività nell'ambiente del centro storico;
2. Le attività di valorizzazione commerciale possono prevedere:
 - a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
 - b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, il potenziamento di quelle esistenti e/o la delocalizzazione all'interno dell'Area di valorizzazione commerciale di attività già operanti nel contesto urbano;
 - c) l'attuazione di azioni di promozione;
 - d) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
 - e) l'attuazione di azioni di promozione dell'area;
 - f) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio

Art. 4 – Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri

1. Fatti salvi gli eventuali diritti già acquisiti, nell'area di valorizzazione commerciale (AVC) non è consentita la vendita dei seguenti prodotti:

- articoli termoidraulici, ad eccezione dei punti espositivi;
 - autoveicoli nuovi ed usati;
 - materiali per l'edilizia, ad eccezione dei punti espositivi;
 - macchine ed attrezzature per l'industria e l'artigianato, ad eccezione dei punti espositivi;
 - macchine ed attrezzature per l'agricoltura e zootecnia, ad eccezione dei punti espositivi;
 - pneumatici.
2. Nel Centro Storico - AVC non sono consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5 settembre 1994, ad eccezione delle rispettive sedi legali e/o amministrative.
 3. Sono invece consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di II classe di cui al DM 05/09/94iii, quando le stesse si sostanzino in attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, come individuate nel Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3, "Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese" Regolamento attuativo" di cui all'allegato 1.

Art. 5 – Esercizi di prodotti tipici

1. Sono considerati "Esercizi di prodotti tipici e culturali" gli esercizi di vendita in esclusiva delle seguenti voci merceologiche operanti nel Centro storico - AVC:
 - a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi soprattutto come quelli di provenienza da aziende agricole ed agroalimentari locali, dell'area garganica e della Daunia operanti nella Regione;
 - b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione;
 - c) prodotti culturali, intesi come libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, quadri e pitture, acquerelli, guazzi e pastelli, incisioni, stampe, serigrafie e litografie, opere dell'arte statuaria o dell'arte scultorea, fotografie, film e relativi negativi, oggetti di antiquariato.
2. Lo stato di "Esercizio di prodotti tipici e culturali" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio attività produttive nelle modalità di cui al successivo comma 4 e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici e culturali" dà diritto all'assegnazione di una targa distintiva attestante l'inserimento dell'esercizio nel registro degli "Esercizi di prodotti tipici e culturali" del Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio attività produttive. L'elenco degli "Esercizi di prodotti tipici e culturali" è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vico del Gargano;
3. È fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di "Esercizio di prodotti tipici e culturali", di esporre la targa all'esterno del locale;
4. L'esercente che intenda acquisire lo stato di "Esercizio di prodotti tipici e culturali" invia all'ufficio attività produttive apposita domanda in cui chiede l'iscrizione al relativo registro, contenente tutti i dati dell'impresa esercente l'attività, nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la vendita prevalente di una delle voci merceologiche indicate al comma 1, nonché copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante;
5. L'ufficio esamina la documentazione ricevuta e formula il parere sulla base della regolarità della stessa.
6. In caso di parere positivo, il riconoscimento dello stato e la conseguente iscrizione al registro degli "Esercizi tipici e culturali" è disposta con provvedimento del Sindaco, che ne dà comunicazione al titolare o legale rappresentante dell'impresa;
7. L'ufficio attività produttive, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte nel registro degli "Esercizio di prodotti tipici e culturali" al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

Art. 6 – Botteghe storiche

1. Sono considerate "Botteghe storiche" gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali di

servizio alla persona o di produzione artistica, queste ultime esercitate anche a livello non professionale, i forni a legna situati nel centro storico, con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- l'aver svolto l'attività per più di 20 anni nello stesso locale, anche con denominazioni e ragioni sociali diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi;
 - che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale e storico;
2. Lo stato di "Bottega storica", così come definito al punto 1, è riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco su specifica domanda del titolare dell'esercizio. La richiesta è istruita dall'Ufficio attività produttive del Comune.
 3. Lo stato di "Bottega storica" dà diritto all'inserimento dell'esercizio nel registro delle "Botteghe storiche" del Comune, istituito e aggiornato dall'Ufficio attività produttive;
 4. È fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di "Bottega storica", di esporre la targa all'esterno del locale.
 5. L'esercente che intenda acquisire lo stato di "Bottega storica" invia all'ufficio attività produttive apposita domanda in cui chiede l'iscrizione al relativo registro, contenente tutti i dati dell'impresa esercente l'attività, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la vendita prevalente di una delle voci merceologiche indicate al comma 1, nonché copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante nonché apposita relazione che attesti:
 - a. l'anzianità dell'esercizio, mediante una cronistoria comprendente almeno:
 - i. l'indicazione della data di inizio dell'attività e di eventuali subingressi;
 - ii. il genere merceologico trattato;
 - b. il particolare pregio degli elementi e degli arredi, mediante materiale fotografico, relazioni storico artistiche o altri elaborati da parte di architetto iscritto all'albo.
 6. L'ufficio esamina la documentazione ricevuta e formula il parere sulla base della regolarità della stessa.
 7. In caso di parere positivo, il riconoscimento dello stato e la conseguente iscrizione al registro delle "Botteghe Storiche" è disposta con provvedimento del Sindaco, che ne dà comunicazione al titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 8. L' ufficio attività produttive, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte nel registro degli "Botteghe Storiche" al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

Art. 7 – Commercio su aree pubbliche

1. Per lo svolgimento dei mercatini o delle fiere tematiche e di quelle promozionali tenute nel Centro storico – AVC è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche.
2. I mercatini e le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali ed in orario serale; in tali giorni o orari può essere data facoltà agli altri operatori commerciali diversi da quelli su aree pubbliche, ubicati nel centro storico – AVC e aree limitrofe, di tenere aperto l'esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.
3. Le aree immediatamente antistanti i negozi di vendita al dettaglio, nelle vie incluse nell'area di pertinenza delle manifestazioni di cui al comma 1 e limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, possono essere destinate ad attività espositiva da parte degli esercenti l'attività per una superficie di lunghezza non superiore a quella del fronte del negozio e di profondità pari a quella dei posteggi per il commercio su area pubblica, purché l'esposizione riguardi prodotti attinenti l'attività promossa, salvo una maggiore lunghezza che non leda i diritti dei terzi.
4. Ai fini del presente articolo si intendono:
 - per mercatino o fiera tematica, il mercatino o la fiera specializzata ed organizzata per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
 - per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
5. Per il solo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti

e bevande su aree pubbliche dovrà essere ottemperata l'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Art. 8 – Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali

1. Il Comune può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni di via o area del Centro Storico – AVC o altri soggetti pubblici e privati che contemplino attività di promozione del Centro storico – AVC e delle imprese commerciali.
2. Per incentivare tali iniziative il Comune può:
 - destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;
 - coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell'artigianato nelle stesse iniziative, coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari, quali gli orari.

Art. 9– Agevolazioni

1. Per le nuove attività che intendano insediarsi all'interno del perimetro (Allegato 1) del Centro storico – AVC, per le attività che effettuano trasferimento di sede all'interno del perimetro del Centro storico – AVC nonché per gli "Esercizi di vendita di prodotti tipici" e per le "Botteghe storiche" di cui ai precedenti artt. 5 e 6, sono previste agevolazioni sull'IMU, sulla TARI e sul Canone patrimoniale unico relativo all'occupazione di spazi e aree pubbliche sotto forma di contributi concessi dall'ente in relazione alle risorse disponibili nel bilancio previsionale e saranno concesse limitatamente ad esse.
2. Le agevolazioni, valide per cinque anni dalla loro concessione, sono le seguenti:
 - IMU: è prevista **l'agevolazione del 75%, sotto forma di contributo dell'ente**, dell'importo totale dalla presentazione della S.C.I.A. come risultante dalla pratica trasmessa al S.U.A.P.; tale esenzione è riconosciuta al proprietario, persona fisica e/o giuridica, dell'immobile che sia anche titolare /rappresentante legale delle attività di cui al comma 1 del presente articolo . La presente agevolazione non viene riconosciuta in favore del proprietario dell'immobile qualora venga stipulato contratto di affitto a favore di terzi esercenti.
 - TARI: è prevista **l'agevolazione del 75%, sotto forma di contributo dell'ente**, dell'importo totale del tributo dalla presentazione della S.C.I.A. come risultante dalla pratica trasmessa al S.U.A.P.;
 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: è prevista **l'esenzione totale del canone sull'occupazione degli spazi pubblici da concedersi sotto forma di contributo dell'ente;**
3. Nel caso in cui la richiesta di agevolazione pervenga da parte di chi intenda insediare qualsiasi attività commerciale presso un immobile, ubicato nelle zone rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, all'interno del quale era già presente un'altra attività commerciale di qualsiasi natura, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non sono concesse se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività commerciale precedente.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche alle attività fortemente innovative che si insediano nel Centro Storico - AVC. Il carattere innovativo della iniziativa viene riconosciuto dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio SUAP del Comune. Le caratteristiche innovative potranno riguardare:
 - le merceologie trattate non già presenti nell'area;
 - le tecniche di produzione e vendita dei prodotti.
5. L'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico nel Centro Storico – AVC e le agevolazioni contenute nel presente articolo sono subordinate al rispetto delle prescrizioni predisposte a cura dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, ai fini del rispetto del decoro del particolare ambiente.
6. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al precedente comma 2 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributi e canoni. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti e/o il mancato riconoscimento dei benefici.
7. Il Comune garantisce l'esenzione totale del pagamento dei diritti di segreteria per le pratiche presentate al SUAP ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 10 – Attività culturali, artistiche e ricreative nel Centro Storico

1. Il Comune incentiva il Centro Storico - AVC attraverso l'organizzazione diretta o il patrocinio, con o senza contributi, di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tale area. Limitatamente a tali iniziative è

prevista l'esenzione totale dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico.

Art. 11 – Indicazioni tecniche/operative

1. I locali da adibire a nuove attività all'interno dell'AVC, dovranno rispettare le categorie catastali previste a tal fine per legge tipo C1 e C3. Nel caso in cui sia necessario procedere ad una variazione catastale al fine di iniziare nuove attività all'interno dell'AVC, il Comune garantisce l'esenzione totale del pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione, ovvero, degli oneri di urbanizzazione nel caso di cambio d'uso funzionale con e senza opere dovuto per tale procedura, o nel caso di adeguamenti alla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività, escluso per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di rilasciare i titoli abilitativi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia delle nuove attività all'interno dell'AVC e dovrà prescrivere, nei titoli edilizi, il rispetto del decoro architettonico del centro storico, nonché, l'utilizzo di colori o finiture esterne idonei all'ambiente storico e architettonico circostante e preesistente, salvo interventi che prevedono la prescritta Autorizzazione Paesaggistica e relative deroghe vigenti; inoltre, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità dovranno essere presentate relazioni asseverate sulla idoneità statica in caso di cambio funzionale senza opere, ovvero, le autorizzazioni sismiche in caso di interventi strutturali che non rientrino nel novero della D.G.R. 1309/2010, nonché, Dichiarazione di conformità/rispondenza per gli impianti presenti al fine del rilascio dell'agibilità con le deroghe previste nel presente regolamento.
3. Sono da considerarsi nuove attività commerciali e nuovi insediamenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - Nuove unità locali;
 - Trasferimenti di attività preesistenti dal centro urbano del comune di Vico del Gargano all'interno del perimetro dell'AVC come da planimetria allegata al presente regolamento;
4. non sono da considerarsi nuovi insediamenti ai fini dell'applicazione de presente regolamento:
 - Le variazioni delle regioni sociali delle attività preesistenti;
 - Le variazioni di titolarità;
 - Le cessioni di aziende e rami d'aziende;
 - Le delocalizzazioni all'interno della stessa area AVC;

Art. 12 – Altezza e salubrità dei locali

1. È consentito destinare ad attività produttive e commerciali i locali aventi altezza media non inferiore a m 2,00 (con un'altezza minima non inferiore a m 2,00 per le coperture inclinate e a m 1,80 per le coperture a volta), per attività senza stazionamento di utenza pubblica, ovvero, per attività in cui si prevede la presenza di persone – utenti esterni all'interno del locale, con altezza non inferiore a mt. 2,40 misurata in chiave nel caso di soffitto a volta e mt. 2,00 all'imposta;
2. I servizi igienici potranno avere altezza media non inferiore a m 2,00 per attività senza accesso di utenza pubblica, ovvero, per attività in cui si prevede la presenza di persone – utenti esterni all'interno del locale, con altezza non inferiore a mt. 2,40 misurata in chiave o parete del servizio igienico nel caso di soffitto a volta e mt. 1,80 all'imposta;
3. Nei casi previsti dall'Allegato IV-1.2 con presenza di lavoratori e per i casi previsti per Legge assicurare Altezza, cubatura e superficie del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii..
4. Si dovrà provvedere, inoltre, qualora le porte e le finestre siano insufficienti ad assicurare aria e luce naturali, con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione, alla temperatura e alla protezione contro l'umidità.
5. Ove vincoli urbanistici e/o architettonici ostino agli adeguamenti necessari ai fini della tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro, sono adottate le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Nel caso in cui i locali siano pavimentati con chianche o altro materiale tipico del Centro Storico, questi potranno essere rivestiti o trattati con prodotti che impediscano l'assorbimento e ne garantiscano la

lavabilità.

7. Per i locali, o parti di essi, non adibiti ad attività produttive e commerciali è possibile derogare dall'altezza media, così come definita dal primo comma, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Compatibilmente con le condizioni architettoniche e strutturali, ai fini igienico-sanitari e della sicurezza dovranno essere assicurati i seguenti requisiti minimi:
 - un bagno, nei termini previsti al successivo art. 15;
 - in assenza di aerazione naturale, un dispositivo di aerazione automatica per il riciclo dell'aria;
 - un numero adeguato di estintori, ove richiesti;

Art. 13 – Barriere architettoniche

1. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla Legge 13/89, Legge 104/92 e D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali del centro storico, comunque adottando tecniche e materiali compatibili ed innovativi al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 14 – Locali interrati e seminterrati

1. Locali chiusi sotterranei e semisotterranei possono essere destinati all'esercizio di attività produttive e commerciali quando ricorrono particolari esigenze tecniche; in tal caso deve essere provveduto ad assicurare condizioni idonee di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'uso dei locali sotterranei e semisotterranei per lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche può essere consentito dalla ASL quando esse non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano osservate le norme del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. e che siano assicurate condizioni idonee di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui più della metà del perimetro di base sia completamente fuori terra.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, è possibile utilizzare le deroghe previste dall'Allegato IV-1.2.4 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii..

Art. 15 – Servizi igienici

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari potranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro.
2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione a mezzo di filtro, ovvero, paraventi privacy, anche nelle immediate vicinanze, ovvero al recupero edilizio di locali preesistenti per il medesimo scopo;
3. Qualora, nell'ambito di attività di valorizzazione commerciale di cui al precedente art. 3, più locali tra loro limitrofi, da adibire esclusivamente all'esercizio di attività a carattere non alimentare/alimentare/somministrazione, presentino caratteristiche tali da non poter garantire all'interno la presenza dei servizi igienici, anche di minime dimensioni, il privato interessato al progetto potrà provvedere alla realizzazione di servizi igienici ad uso del personale addetto alla vendita all'esterno, nelle immediate vicinanze ovvero al recupero edilizio di locali preesistenti per il medesimo scopo.

Art. 16 – Soppalchi

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti; deve essere osservata comunque la vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni e deve essere garantito il rispetto delle norme di cui all'art. 11 del Regolamento, nelle parti effettivamente destinate ad attività lavorative o produttive.
2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

3. La destinazione d'uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente regolamento.
4. E' ammessa un'altezza minima del soppalco nella parte sovrastante anche inferiore a mt. 2,40, solo a condizione che non venga consentito accesso al pubblico alla zona medesima e venga destinata semplicemente ad uso deposito. In caso di area soppalcata con altezza maggiore a mt. 2,40, misurata a 2/3 della monta, questa potrà essere adibita a somministrazione di alimenti e bevande.
5. I soppalchi destinati all'utenza sono ammessi solo qualora siano aperti e con la parte superiore dotata di balaustra ed a condizione che non siano realizzati in modo tale da deturpare le caratteristiche originarie del locale in cui vengono realizzati.
6. Può essere consentito adibire all'esercizio delle attività produttive i locali chiusi interrati e seminterrati, a condizione che:
 - siano assicurati aria e luce naturali, mediante porte e/o finestre aperte su cortili, rampe e simili, eventualmente supportati, se insufficienti, da idonei sistemi integrativi di aeroilluminazione e da idonea protezione contro l'umidità;
 - si proceda, per tutte le attività da esercitarsi in piani interrati o seminterrati, ad acquisire la deroga al divieto di cui all'art. 65 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le norme di cui al D. Lgs. 81/08.

Art. 17 – Depositi alimentari

1. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al Reg. CE 852/2004/CE.

Art. 18 – Cortili ed atri interni

1. E' permesso il recupero ed il restauro di atri interni e cortili privati per le attività comprese dal presente regolamento.
2. Per eventuale allestimento delle aree dovranno essere rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 19.

Art. 19 – Vendita e somministrazione su aree all'aperto

1. Gli esercenti potranno essere autorizzati ad allestire aree di vendita o somministrazione esterni su spazi privati nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al Reg. CE 852/2004/CE ovvero su area pubblica secondo la normativa dell'O.M. 3 aprile 2002, nelle vicinanze dell'esercizio, a condizione che:
 - a. le attrezzature dovranno essere realizzate con un materiale in armonia con il particolare contesto storico-architettonico del Centro storico.

Art. 20 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto con il presente regolamento.

Art. 21 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio vigente e del regolamento d'igiene e sanità.